



COMUNE DI SELLA GIUDICARIE

PROVINCIA DI TRENTO

VERBALE DI DELIBERAZIONE NR. 51

DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza di PRIMA convocazione

- Seduta Pubblica

OGGETTO: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2024. Determinazione del termine per i versamenti.

L'anno **duemilaventitre** addì **diciotto** del mese di **dicembre** alle ore 20.30 nella sala Consiliare di Via Capelina 8 (già sede consiliare dell'estinto Comune di Breguzzo) a seguito di regolari avvisi di convocazione, recapitati a termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale.

Partecipano i signori

1. BAZZOLI FRANCO Sindaco
2. AMISTADI ANDREA
3. ANDREOLI DAVIDE
4. BAZZOLI ILARIO
5. BAZZOLI IVAN
6. BAZZOLI SANDRO
7. BIANCHI LUIGI BRUNO
8. BONAZZA VALERIO
9. BONENTI GIUSEPPE
10. GIOVANNINI ADRIANO
11. MAZZOCCHI AMEDEO
12. MOLINARI SUSAN
13. MUSSI LUCA
14. VALENTI MASSIMO

ASSENZE

15. SALVADORI FRANK (assente giustificato)

Assiste e verbalizza il Segretario comunale Dott.ssa Lara Fioroni.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. Franco Bazzoli nella sua qualità di Sindaco, assumendo la presidenza della seduta già aperta alle ore 20.30 introduce la trattazione sull'oggetto suindicato posto al n.05 dell'ordine del giorno diramato con prot. n. 12542 del 12 dicembre 2023.

Oggetto: Imposta immobiliare semplice – approvazione aliquote e detrazioni per l'anno 2024. Determinazione del termine per i versamenti.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Premesso che:

- gli articoli 1 e seguenti della Legge Provinciale n. 14 del 30 dicembre 2014 hanno istituito l'Imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S.) quale tributo proprio dei Comuni che applicato dal 1° gennaio 2015 sostituisce le componenti IMUP e TASI della IUC (Imposta Unica Comunale) di cui all'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147/2013;
- si tratta di un tributo di natura immobiliare che grava sulle persone fisiche o giuridiche titolari di diritto reale di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie ed enfiteusi;
- ai sensi dell'articolo 8, comma 2, della stessa Legge, il Comune può adottare un proprio Regolamento per la disciplina di dettaglio (anche in termini organizzativi) dell'IM.I.S, nei limiti e per le materie previste dalla medesima Legge;
- tale regolamento può anche incidere su aspetti dell'imposta tali da assicurare per taluni casi situazioni più favorevoli ai contribuenti;
- attualmente è in vigore il regolamento approvato con deliberazione del Consiglio comunale n. 4 del 17 marzo 2017, e modificato con deliberazioni n. 31 del 5 agosto 2020 e n. 6 del 10 febbraio 2022.

Evidenziato che

- per fabbricati, il calcolo dell'imposta ha come base la rendita catastale a cui vengono applicati i moltiplicatori definiti dalla legge, e su quanto risultante l'applicazione di aliquote, la cui definizione trova principale sede nell'art. 5, ed anche nell'art. 14 della Legge;
- per le Aree edificabili il calcolo dell'imposta ha come base il valore dell'Area moltiplicata per la relativa aliquota, secondo le definizioni di cui all'art. 6 della Legge;
- quindi la Legge provinciale definisce i moltiplicatori e le aliquote per il calcolo dell'imposta per i fabbricati, e gli elementi in base ai quali determinare il valore delle aree edificabili e le aliquote, e la particolare disciplina da applicare per gli immobili in ristrutturazione;
- inoltre la stessa Legge, e in particolare nell'art. 7, e nell'art. 14, definisce esclusioni, esenzioni, riduzioni.

Evidenziato che vi sono aliquote, deduzioni, detrazioni che costituiscono una misura "standard" che può essere modificata dal Comune, in aumento o in diminuzione, entro i margini di manovrabilità stabiliti dalla stessa Legge.

Evidenziato che ai sensi dell'art. 8 della Legge ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione il comune determina le aliquote, le deduzioni, le detrazioni e i valori delle aree edificabili, anche disgiuntamente e per singole fattispecie, ai sensi degli articoli 5 e 6; se non adotta la relativa deliberazione si applica l'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, relativo alla proroga automatica delle aliquote vigenti.

Ricordato che i protocolli in materia di finanza locale per il 2022 e per il 2023 avevano confermato il quadro delle aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS in vigore dal 2018, anche per il biennio 2022-2023.

Tenuto conto dell'intervenuta approvazione dello schema di integrazione del Protocollo in materia di finanza locale (integrazione per l'anno 2023 e accordo per l'anno 2024) del 07 luglio 2023 sottoscritto dal Presidente della Giunta provinciale, dall'Assessore agli enti locali e dal Vice Presidente del Consiglio delle Autonomie locali in cui viene confermato anche per il periodo d'imposta 2024 il quadro normativo delle aliquote, detrazioni e deduzioni IMIS già in vigore dal 2018.

Visto l'art. 14 della L.P. n. 14 del 30.12.2014 come da ultimo modificato con L.P. 8 agosto 2023 n. 9;

Considerato che nell'ambito di costituzione del bilancio di previsione 2024–2026, al fine di garantire gli equilibri di bilancio, si è considerata la necessità, di intervenire su alcune fattispecie impositive adeguandole al quadro delle aliquote standard previste dall'art. 14 della L.P. n. 14 del 30.12.2014 e dal Protocollo d'Intesa a cui corrispondono i trasferimenti compensativi da parte della Provincia.

Che a tal fine si intende introdurre per l'anno 2024 le seguenti aliquote e detrazioni:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE	ALIQUOTA	DETRAZIONE DI IMPOSTA
Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	0,0%	
Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	0,35%	€ 279,29.=
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	0,55%	
Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	0,895%	
Fabbricati strumentali all'attività agricola	0,0%	
Aree edificabili	0,895%	
Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	0,895%	

Ricordato ancora che il Regolamento per la disciplina dell'imposta Immobiliare Semplice (IM.I.S) approvato con deliberazione n. 4 del 17 marzo 2017 all'art. 8 comma 4, e modificato con deliberazioni n. 31 del 5 agosto 2020 e n. 6 del 10 febbraio 2022, ha anche previsto che :*“Il versamento dell'imposta dovuta per ciascun periodo d'imposta è effettuato in due rate, aventi scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre. In sede di deliberazione annuale delle aliquote e degli altri elementi che costituiscono presupposto alla determinazione dell'imposta dovuta, è facoltà dell'organo competente prevedere l'unico versamento annuale a scadenza 16 dicembre.”* e su tale presupposto, con la deliberazione n. 5 del 17 marzo 2017 si è stabilito, che l'imposta dovuta potesse essere versata con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2017, ferma restando la facoltà (prevista dal comma 5 dello stesso art. 8) per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi.

Fissato per quest'anno l'obiettivo di gettito relativo all'imposta pari ad euro 1.075.000,00;
Evidenziato:

- che l'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 9 dicembre 2015, n. 18 stabilisce che il termine i termini di approvazione del bilancio stabiliti dall'articolo 151 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 possono essere rideterminati con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268 (Norme di attuazione dello statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di finanza regionale e provinciale);
- che l'art 81 dello Statuto speciale, Decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, nel testo attualmente vigente dispone: "Allo scopo di adeguare le finanze dei comuni al raggiungimento delle finalità e all'esercizio delle funzioni stabilite dalle leggi, le province di Trento e di Bolzano corrispondono ai comuni stessi idonei mezzi finanziari, da concordare fra il Presidente della relativa Provincia ed una rappresentanza unitaria dei rispettivi comuni.";
- che l'art. 18 del Decreto del decreto legislativo n. 268 del 1992, dispone al comma 1 che "1.Le province disciplinano con legge le modalità e i criteri per la definizione dell'accordo di cui all'art. 81 dello statuto."
- che costituisce tale tipo di accordo per quanto riguarda l'anno 2024 il Protocollo d'intesa in materia di finanza locale 2023/Accordo 2024 del 07 luglio 2023 sottoscritto dal Presidente della Giunta provinciale, dall'Assessore agli enti locali e dal Vice Presidente del Consiglio delle Autonomie locali;
- che tale protocollo d'intesa dispone al punto 6: "6. TERMINI PER L'APPROVAZIONE DEL BILANCIO DI PREVISIONE 2024-2026 PER COMUNI E COMUNITA' L'articolo 151 del D. Lgs 267/2000 come recepito dalla legge provinciale 18/2015 prevede che gli enti locali deliberino il bilancio di previsione finanziario entro il 31 dicembre di ogni anno. L'articolo 50, comma 1, lettera a) della LP 18/2015 stabilisce che tale termine possa essere rideterminato con l'accordo previsto dall'articolo 81 dello Statuto speciale e dall'articolo 18 del decreto legislativo 16 marzo 1992, n. 268. Le parti condividono l'opportunità di uniformare il termine di approvazione del bilancio di previsione 2024-2026 di comuni e comunità con quello stabilito dalla normativa nazionale. In caso di proroga da parte dello Stato del termine di approvazione del bilancio di previsione 2024- 2026 dei comuni, le parti concordano l'applicazione della medesima proroga anche per i comuni e le comunità della Provincia di Trento. È altresì autorizzato per tali enti l'esercizio provvisorio del bilancio fino alla medesima data."

Considerato che il DM 25 luglio 2023 ha introdotto diverse modifiche al principio applicato della programmazione 4/1, allegato al D.Lgs. 118/2011;

Verificato che le novità più significative riguardano l'introduzione del "processo di bilancio" con il quale vengono individuati tempi, ruoli e compiti in particolare dei responsabili finanziari e degli organi politici nell'iter di predisposizione del bilancio di previsione, al fine di garantire l'approvazione entro il 31 dicembre dell'anno precedente;

Dato atto che anche ai sensi dell'art. 54, comma 1, del D.Lgs. n. 446/1997 e dell'art. 1, comma 169 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, i provvedimenti relativi a tributi e tariffe devono essere adottati entro lo stesso termine previsto per il bilancio e, in ogni caso, prima della delibera che approva il bilancio stesso, e che come si è accennato sopra il citato art. 1, comma 169, L. 296/2006 prevede che in caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Evidenziato anche che per agevolare anche la possibilità di rateizzazione anticipata da parte dei cittadini che lo volessero, nel momento in cui il Comune ha rinunciato all'obbligo di versamento in due rate, con la deliberazione del Consiglio comunale n. 7 del 29 marzo

2021, n. 7 del 10 febbraio 2022 e n. 4 del 13 marzo 2023, si è anche stabilito che vi è la facoltà per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi, e ritenuto di ammettere ancor ora questa facoltà, precisando, a scanso di equivoci, che tuttavia l'imposta dovrà essere integralmente versata entro il 16 dicembre;

Rilevato che ai sensi del comma 1, art. 9, bis, della L.P. 15 novembre 1993, n. 36, (articolo aggiunto dall'art. 13 della L.P. 21 dicembre 2007, n. 23, modificato dall'art. 17 della L, dall'art. 7 della L.P. 27 dicembre 2011, n. 18 e dall'art. 4 della L.P. 22 aprile 2014, n. 1 e s.m.i.) il termine di riferimento è il termine previsto per l'adozione del bilancio di previsione degli enti locali previsto dall'ordinamento regionale, fatte eccezione alcune ipotesi specifiche, tuttavia come si è detto ora il termine per l'adozione de bilancio è quello definito in base a quanto disposto dalla successiva L.P. 9 dicembre 2015, n. 18;

Rilevato che è già programmata la trattazione a breve dell'approvazione del bilancio per gli esercizi 2024-2026;

Dato atto dei seguenti pareri da inserire nel presente provvedimento espressi ai sensi dell'art. 185 comma 1 e dell'art. 187 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2;

- parere sulla regolarità tecnica circa la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa quale responsabile della struttura competente del segretario comunale;
- parere di regolarità contabile della delegata responsabile del servizio finanziario;

Vista la L.R. 3 maggio 2018, n. 2, ed in particolare l'art. 49, comma 3, (ritenuto, date le condizioni complessive, che l'adozione del presente provvedimento rientra nelle competenze del Consiglio Comunale, e agli artt. 49, 126 183, 185, 187;

A voti palesemente espressi per alzata di mano nove favorevoli, contrari cinque (dei Consiglieri di minoranza Ivan Bazzoli, Ilario Bazzoli, Adriano Giovannini, Sandro Bonazza e Giuseppe Bonenti), da parte dei quattordici componenti del Consiglio presenti e votanti

DELIBERA

1. Di determinare, per l'anno 2024 per i motivi meglio espressi in premessa, le seguenti aliquote e detrazioni, ai fini dell'applicazione dell'imposta immobiliare semplice:

TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Abitazioni principali, fattispecie assimilate (escluse le categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze	ALIQUOTA 0,0%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Abitazione principale e fattispecie assimilate (categorie catastali A1, A8 e A9) e loro pertinenze.	ALIQUOTA 0,35%	DETRAZIONE DI IMPOSTA € 279,29.
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali A10-C1-C3-D2.	ALIQUOTA 0,55%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati di tipo produttivo categorie catastali D1-D3-D4-D6-D7-D8-D9.	ALIQUOTA 0,55%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati di tipo produttivo categoria catastale D5	ALIQUOTA 0,895	

TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Fabbricati strumentali all'attività agricola	ALiquOTA 0,0%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Aree edificabili	ALiquOTA 0,895%	
TIPOLOGIA DI IMMOBILE: Altri fabbricati (immobili non compresi nelle categorie precedenti).	ALiquOTA 0,895%	

2. Di stabilire che per l'anno 2024 l'imposta dovuta può essere assolta con unico versamento annuale entro il 16 dicembre 2024, ferma la facoltà per i contribuenti di versare l'imposta in più rate anticipate anche mensili liberamente determinate nei singoli importi, purché l'intera imposta dovuta sia versata entro lo stesso 16 dicembre;
3. Di inviare la presente deliberazione al Ministero dell'economia e delle finanze;
4. Ed ancora con voti palesemente espressi per alzata di mano, favorevoli nove, contrari cinque (i Consiglieri di minoranza Ivan Bazzoli, Ilario Bazzoli, Adriano Giovannini, Giuseppe Bonenti e Sandro Bonazza) su quattordici membri del Consiglio presenti e votanti, di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, per dare certezza operativa circa le entrate attendibili dall'applicazione del Tributo, in vista dell'approvazione del Bilancio in tempi brevissimi;
5. Di dare evidenza che avverso la presente deliberazione sono ammessi i seguenti ricorsi: - opposizione da parte di ogni cittadino entro il periodo di pubblicazione da presentare alla giunta comunale ai sensi della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, art. 183; - ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da parte di chi vi abbia interesse, per i motivi di legittimità entro 120 giorni ai sensi del DPR 24 novembre 1971 n. 1199; - ricorso giurisdizionale al TRGA di Trento da parte di chi vi abbia interesse entro 60 giorni ai sensi del D.Lgs. 2 luglio 2010, n. 104 (ricorso alternativo col precedente).

Al presente verbale viene unito il parere di regolarità tecnico amministrativa e contabile

Sottoscritto Digitalmente, il Sindaco, Franco Bazzoli

Sottoscritto Digitalmente, Il segretario comunale, dott.ssa Lara Fioroni

Sottoscritto Digitalmente, la Consigliera delegata alla firma Susan Molinari

Ai sensi dell'art. 183 comma 4 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione è stata dichiarata immediatamente eseguibile.

Ai sensi dell'art. 183 comma 1 della L.R. 3 maggio 2018, n. 2, la presente deliberazione viene posta in pubblicazione all'Albo telematico del Comune per 10 giorni consecutivi. Il Segretario comunale – dott.ssa Lara Fioroni (sottoscritto digitalmente)

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi e per gli effetti degli artt. 20 e 21 del D.lgs. 82/2005, in originale archiviato digitalmente. Sostituisce il documento cartaceo e la firma Autografa